CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

CAPITOLATO TECNICO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 25 SEDIE ERGONOMICHE PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA

Art. 1
PREMESSE

Il presente capitolato tecnico disciplina l'affidamento della fornitura di sedie ergonomiche per gli uffici della Città Metropolitana di Firenze previa indagine di mercato tramite lo strumento del confronto dei preventivi presente sul portale Acquisti in Rete Pa.

Art. 2
FONTI NORMATIVE

Il presente documento fa riferimento alle seguenti fonti normative:

- Decreto Legislativo n. 36/2023;
- Legge 28/11/2015 n. 221" Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
- Decreto legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- Norme vigenti relative alla marcatura "CE";
- Norme UNI ISO 1355: 2020;
- Decreto ministeriale n. 254 del 23/06/2022 (Cam).

Art. 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLE SEDUTE

Le sedie ergonomiche da ufficio oggetto del presente capitolato devono presentare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente ed essere conforme alle norme EN 1335:2020. Le sedie devono innanzitutto essere comode, stabili e permettere al dipendente libertà di movimento evitando, allo stesso tempo, lo scivolamento in avanti e altre situazioni di pericolo. E' necessario che le sedie siano dotate di due braccioli antiurto regolabili in altezza e che presentino uno schienale regolabile anch'esso in altezza. Le sedute devono essere inoltre dotate di un adeguato supporto lombale regolabile. La seduta deve risultare adatta rispetto alla conformazione fisica di chi le utilizza .Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole, che si mantenga ben saldo contro slittamento e rovesciamento. Inoltre, sia lo schienale che la seduta devono presentare bordi arrotondati, con le estremità dei bordi cavi tappati. Ogni seduta deve essere corredata di informazioni uso e manutenzione, redatti in lingua italiana. Le sedie devono essere prodotte con materiali impermeabili e facili da pulire. Il parte in tessuto deve essere ignifugo. Ogni parte della sedia deve risultare facilmente separabile nel caso debba essere sostituita per le normali attività di manutenzione.

Art. 4
OGGETTO

L'oggetto del presente capitolato è rappresentato dalla fornitura di n. 25 sedie ergonomiche di Tipo **A e in particolare devono essere:**
Sedie ufficio **semi direzionale**; sedie **ergonomiche** rivestite in tessuto ignifugo con **schienale a rete**; Sedute **regolabile** in altezza di almeno di 13 cm; Schienale **in rete** con altezza minima almeno di 40 cm, dotato di meccanismo auto pesante ossia un meccanismo sincronizzante che si auto-regola in base al peso dell'utilizzatore nonché dotata di **un meccanismo suppletivo** di **traslazione del sedile** che consente di regolare la posizione del sedile, e quindi di rendere più o meno profonda la seduta della sedia: Supporti lombare regolabile; Braccioli **regolabili** in altezza; Ruote a raggio **girevoli**; Certificazione **EN 1335:2020;** Colore **nero**.

Art. 5
IMPORTO DELLA FORNITURA

Il valore presunto dell'intera fornitura è di euro 6.100,00 iva esclusa.
Il corrispettivo complessivo deve comprendere le spese di imballaggio, di montaggio, di trasporto, di carico e scarico al piano di destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura in parola.
Tutti i prodotti offerti dovranno essere esenti da difetti e/o da vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento. Devono riportare la marcatura CE prevista delle norme vigenti.
Le sedie ergonomiche offerte devono comunque garantire e soddisfare gli standard qualitativi. E' necessario inoltre che le sedie rispondano non solo ai requisiti tecnici sopra richiamati ma devono essere conformi alle certificazioni EN 1355:2020 nonchè alle disposizioni del Decreto ministeriale n. 254 del 23/06/2022 (Cam).

Art. 6
DURATA

Il Contratto relativo alla presente fornitura avrà durata massima di 60 gg mentre la stipula avverrà entro 30 gg dall'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs 36/2023;

Art. 7
MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSEGNA E TERMINE DELLA FORNITURA

Il fornitore dovrà consegnare i prodotti richiesti montati e imballati presso la sede di Calenzano – Via Cecco Angiolieri nn. 11-15, previi accordi telefonici con l'ufficio provveditorato (cell. 3487745379 oppure tel. 0552760034). La consegna dovrà **avvenire entro 20/25 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto**, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 7 del presente capitolato. Si precisa inoltre che la consegna delle sedie potrà essere effettuata durante tutti i giorni lavorativi della settimana escluso il sabato, durante il seguente orario 8:30-14:00. Gli oneri derivanti dal trasporto e consegna del materiale sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore deve rilasciare al momento della consegna la copia del Documento di Trasporto (D.d.T.) attestante l'avvenuta consegna della merce ordinata.

Art 8

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60 al verificarisi di particolari conidizioni di natura oggettiva che determino una variazione della fornitura in aumento o in diminuzione superiore al 5 % dell'importo complessvio ed operano nella misura del 80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione delle variazioni dei prezzi si utilizzano gli indici Istat dei prezzi al consumo. Per far fronte alla revisione dei prezzi la stazione appaltante mette a disposizione le risorse derivanti dal ribasso d'asta.

Art. 9

PENALI

In caso di ritardato nell' adempimento delle prestazioni contrattuali la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 126 del Dlgs 36/2023 una penale calcolata in misura giornaliera del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della fattura.

Art. 10

RESI E SOSTITUZIONI

In caso di difformità qualitativa e quantitativa, si procederà alla trasmissione della relativa segnalazione tramite e-mail, affinché si provveda alla sostituzione del prodotto viziato. Il fornitore in questi casi, dovrà ritirare, senza alcun addebito, entro massimo 4 (quattro) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione della Comunicazione di reso, i prodotti non conformi e/e in difettosi.

Art.11

GARANZIA ED ASSISTENZA POST-VENDITA

I beni forniti dovranno essere garantiti per 24 mesi dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.
Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Gli eventuali interventi per sostituzioni e/o riparazioni, dovranno avvenire entro un tempo non superiore a 15 giorni dalla richiesta.

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta tramite Pec al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare esecuzione e funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per dar seguito all'esecuzione del contratto.

Art. 13
RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 14
PAGAMENTO FATTURE

Il pagamento dell'importo dovuto per la fornitura delle venticinque sedie ergonomiche avverrà a seguito di regolare fattura elettronica che dovra essere trasmessa, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco: UF4TAE. La fattura dovrà essere intestata a: Città Metropolitana di Firenze – Direzione Gare, Contratti ed Espropri -Ambito Provveditorato - Via Cavour n. 1 – 50129 Firenze P. I.V.A *01709770489* – Codice Fiscale *80016450480*. La fattura dovrà riportare il Cig comunicato e gli estremi dell'atto di affidamento.Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente

appalto.Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto .

Art. 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto nonchè la possibilità di ricorre al subappalto.

Art. 16
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento della Città Metropolitana di Firenze recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.176 del 20/12/2023 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria della fornitura.Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 18
FORO COMPENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Firenze.

Art. 19
TRATTAMENTO DEI DATI

L'operatore economico, nell'esecuzione del contratto, è soggetto a gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, con particolare riguardo al Regolamento (UE) n. 2016/679.
La Città Metropolitana di Firenze è titolare del trattamento dei dati in questione che li conserverà a cura del Responsabile del procedimento e li tratterà con strumenti sia cartacei che informatici, secondo le norme vigenti in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa."